



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 32**

**OGGETTO: Vertenza C.C.C. Spa c/Consorzio. Opere di opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle. Approvazione schema di transazione.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di FEBBRAIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

**IL COMMISSARIO**

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, su proposta del Direttore di Area competente, adotta la presente deliberazione:

**PREMESSO CHE:**

- In data 21.09.1987 la Cantieri Costruzioni Cemento Spa stipulava con il Consorzio un contratto di appalto avente per oggetto la costruzione delle opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle, definendo il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in dodici mesi naturali e consecutivi;
- I lavori furono ultimati il 21.02.1989, nel rispetto dei termini successivamente assegnati;
- A seguito di un fenomeno di dissesto, la C.C.C. spa, su richiesta del Consorzio, effettuava indagini geognostiche ed eseguiva lavori di rimozione del rivestimento impermeabile della vasca e del materiale di riporto, per un ammontare complessivo di £ 200.213.060, mai pagati dal Consorzio;
- A seguito del lodo del 06.04.1995, con il quale la C.C.C. Spa aveva proposto domanda tesa al recupero dei propri crediti, il Collegio arbitrale statuiva di *"riconoscere in favore della C.C.C. i crediti da questa richiesti a titolo di ritardati pagamenti sui sal per £ 319.112.729; di condannare il Consorzio al pagamento in favore della C.C.C. dell'importo di £ 355.363.243 per i lavori eseguiti in esecuzione della perizia dei danni e per i costi sostenuti per le prove e le indagini geologiche; di riconoscere il diritto della C.C.C. allo svincolo della cauzione; di riconoscere il proprio difetto di giurisdizione. a decidere sulla domanda di revisione dei prezzi e il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal Consorzio per inesistenti inadempimenti dell'Impresa attrice"*;
- Con atto di citazione notificato in data 13.06.1995 il Consorzio impugnava il citato lodo dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- Con sentenza n. 1089/98 la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione proposta dall'Ente e dichiarava la nullità del lodo *"esclusivamente per il difetto di composizione del Collegio arbitrale"*;
- Con atto di accesso notificato al Consorzio il 14.07.1999 la C.C.C. dava nuovamente impulso al giudizio arbitrale per vedere riconosciute le proprie ragioni di credito e

interessi e rivalutazione; condannare il Consorzio al pagamento della somma di € 105.665,83, a titolo di revisione dei prezzi sui lavori eseguiti a tutto il 21.02.1989; accertare e dichiarare che la C.C.C. spa ha diritto allo svincolo della cauzione e al pagamento delle spese sostenute per il suo mantenimento; condannare l'Ente al pagamento della somma di € 4.078,09, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 12,5%;

- In data 30.03.2007 il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., e chiedendo al Tribunale di ritenere e dichiarare la propria incompetenza in ordine a tutte le domande di revisione dei prezzi, riconoscendo la competenza a pronunciarsi del giudice amministrativo;
- Con sentenza n. 4033 del 08.09.2014 il Giudice dichiarava la propria incompetenza, in favore della competenza del Collegio Arbitrale e compensava integralmente le spese di giudizio;
- Con nota del 16.12.2014, il difensore del Consorzio dinanzi al Tribunale, 'Avv. Elio Lanave, a fronte di richiesta del legale di controparte di concorrere alla composizione del nuovo Collegio arbitrale, richiamando precedenti comunicazioni sugli sviluppi del procedimento giudiziario, esortava il Consorzio a sperimentare la possibilità di pervenire ad una soluzione transattiva della vertenza, evidenziando che anche le conclusioni del C.T.U. incaricato dal Tribunale erano risultate pienamente sfavorevoli al Consorzio; - *invero, il C.T.U. nella consulenza rassegnata al Tribunale ha riconosciuto l'assenza di responsabilità ascrivibili alla società C.C.C., ha riconosciuto fondate le ragioni di credito azionate dalla stessa, quantificandole nell'importo complessivo di € 1.298.273,56 alla data del 31.05.2008-*;
- Considerato quanto premesso, e ritenuto opportuno definire transattivamente la vicenda al fine di evitare l'alea e i costi di un ulteriore procedimento arbitrale, visto lo schema di atto transattivo che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono previste le seguenti condizioni:
  1. Ciascuna delle parti rinuncia a tutte le domande formulate nei procedimenti contenziosi e quelle non formulate che potrebbero avere a fondamento i fatti oggetto di lite;
  2. Ciascuna di esse rinuncia a far valere circostanze di fatto la cui conoscenza potrebbe sopravvenire alla stipulazione della presente scrittura;
  3. Ciascuna di esse rinuncia a qualsiasi azione, ragione o diritto derivanti da fatti e avvenimenti oggetto della scrittura;
  4. Le Parti estinguono ogni pregresso rapporto giuridico patrimoniale e si obbligano a risolvere, ponendolo nel nulla, il contratto;
  5. Il Consorzio riconosce e si obbliga a corrispondere alla C.C.C. l'importo complessivo di € 500.000,00, il cui pagamento verrà eseguito con i seguenti termini e modalità: un acconto pari a € 250.000,00 verrà corrisposto dal Consorzio alla C.C.C. entro e non oltre il 31.03.2015; il saldo pari a € 250.000,00 entro e non oltre il 30.06.2015;
  6. Il Consorzio si obbliga a rimborsare alla C.C.C. l'importo di € 10.700,00, pari al 50% di quanto liquidato - ed interamente corrisposto dalla C.C.C. - al

48



C.T.U., l'Ing. Maria Alloggio, dal Giudice; tale somma sarà corrisposta dal Consorzio in due rate di pari importo con scadenza la prima entro e non oltre il 31.03.2015 e la seconda entro e non oltre il 30.06.2015;

7. Il mancato pagamento alle suindicate scadenze comporterà l'immediata decadenza del Consorzio dal beneficio del termine;
8. Il Procedimento sarà abbandonato e non riassunto dalle Parti e le spese e competenze maturate dai rispettivi difensori saranno interamente compensate tra le parti;
9. Le Parti si dichiarano soddisfatte dell'accordo raggiunto e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra;
10. Ogni convenzione derogativa, complementare o integrativa del presente atto dovrà essere fatta in forma scritta, sottoscritta dalle Parti e stipulata in data successiva a quella odierna;
11. Qualsiasi ulteriore accordo transattivo, antecedente alla data di sottoscrizione dell'atto, è da considerarsi nullo ed inefficace;

**RITENUTO**

- Quanto su esposto opportuno sotto il profilo amministrativo e finanziario, condividendo pertanto le disposizioni di cui al precitato schema transattivo;

**ASSUNTI:**

- i poteri di cui al D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015;

**DELIBERA**

1. La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Recepire ed approvare** lo schema di atto transattivo che, allegato al provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale, da stipulare con la Cantieri Costruzioni Cemento Spa, al fine di definire in via stragiudiziale le questioni collegate alla costruzione delle opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle.
3. **Prendere atto** che le somme discendenti dall'atto transattivo trovano disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul conto corrente bancario dedicato Cap. 301251 acceso a favore del sig. Commissario Straordinario dott. Giuseppantonio Stanco presso la Tesoreria Regionale - Banco di Napoli spa.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE ( Dott.ssa Italia D'Innella)

.....*Italia D'Innella*.....

IL DIRETTORE  
AREA AMMINISTRATIVA (Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

.....*Maria Luisa Congedo*.....

IL VICE DIRETTORE  
GENERALE (Dott. Ing. Giuseppe Corti)

.....*Giuseppe Corti*.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

*Stanco*

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

.....*Maria Luisa Congedo*.....



**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 16/02/2015 dove  
resterà pubblicato sino al giorno 25/02/2015

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Luisa ~~Congedo~~)



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

## Prospetto Sub Impegno

**Anno:** 2014      **Codice Mecc.:** 1 01 09 08

**Capitolo:** 5750 - Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente  
(Sopravvenienze passive)

**Centro di  
Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 2032      **Sub:** 1      **Stato:** Provvisorio      **Data:** 13/02/2015

**Provvedimento:**

**Soggetto:** C.C.C. - CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA  
VIA VERDI 27 - 30024 - MUSILE DI PIAVE ( VE )

**Oggetto:** Vertenza C.C.C. Spa/Consorzio. Opere utilizzazione irrigua abitato di Gioia del Colle

<b>Importo Impegno Padre:</b>	393.000,00
<b>Sub Impegni Assunti:</b>	_____
<b>Disponibilità:</b>	393.000,00
<b>Sub Impegno con il presente Atto:</b>	<b>393.000,00</b>
<b>Disponibilità Residua:</b>	_____

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

**Anno:** 2015      **Codice Mecc.:** 1 01 09 08

**Capitolo:** 5750 - Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente (Sopravvenienze passive)

**Centro di**

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 124      **Stato:** Provvisorio      **Data:** 13/02/2015

**Provvedimento:**

**Soggetto:** C.C.C. - CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA  
VIA VERDI 27 - 30024 - MUSILE DI PIAVE ( VE )

**Oggetto:** Vertenza C.C.C./Consorzio Opere di utilizzazione irrigua abitato di Gioia del Colle

<b>Previsione Iniziale:</b>	900.000,00
<b>Variazioni:</b>	
<b>Previsione Assestata:</b>	900.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	13.523,06
<b>Disponibilità:</b>	886.476,94
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	107.000,00
<b>Disponibilità Residua:</b>	779.476,94

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



# Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2015      Codice Mecc.: 1 01 09 08

Capitolo: 5750 - Oneri rivenienti dalle passate gestioni per dimissioni di passività parte corrente  
(Sopravvenienze passive)

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 125      Stato: Provvisorio      Data: 13/02/2015

Provvedimento:

Soggetto: C.C.C. - CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA  
VIA VERDI 27 - 30024 - MUSILE DI PIAVE ( VE )

Oggetto: Rimborso somma corrisposta dalla C.C.C. Spa alla C.T.U. vertenza C.C.C.  
Spa/Consorzio opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle

<b>Previsione Iniziale:</b>	900.000,00
<b>Variazioni:</b>	_____
<b>Previsione Assestata:</b>	900.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	120.523,06
<b>Disponibilità:</b>	779.476,94
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	10.700,00
<b>Disponibilità Residua:</b>	768.776,94

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria

## ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti signori:

- dott. Luigi Basso, nato a Falcade, il giorno 25/10/1944, domiciliato per la carica ove infra, codice fiscale BSS LGU 44R25 D470C, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società denominata Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. (nel prosieguo dell'atto "C.C.C."), con sede in Musile di Piave (Ve) alla Via Verdi 27 (P.I. 00170780274), giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù di deliberazione del consiglio di amministrazione del giorno 25/06/2014 (**Allegato A**);

- dott. Giuseppantonio Stanco, nato in Sturno (AV) il giorno 29.10.1932 domiciliato per la carica ove infra, codice fiscale STNGPP32R29I990Y, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Commissario Straordinario del **CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**, con sede in Bari (BA), C.so Trieste 11, (di seguito, il "**Consorzio**" e, con C.C.C., le "**Parti**" o, singolarmente, la "**Parte**"), giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù di (**Allegato B**); i quali premettono che:

1) In data 21.9.87 la Cantieri Costruzioni Cemento spa stipulava con il Consorzio di Bonifica Apulo Lucano (oggi Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione delle opere di utilizzazione irrigua nell'abitato di Gioia del Colle.

2) Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva definito nel contratto in mesi dodici naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

3) Durante l'esecuzione dell'appalto si manifestavano talune esigenze tecniche che comportavano la necessità di apportare alcune integrazioni e varia-



zioni alle previsioni progettuali approvate; pertanto si rendeva necessaria la redazione di un apposita perizia di variante. Quest'ultima, redatta in data 15.3.88 e seguita dalla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione da parte della C.C.C., veniva definitivamente approvata con decreto n.514/B dell'11.10.88 dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia. Di conseguenza i lavori, già sospesi dal Direttore dei Lavori con ordine di servizio del 14.4.88, venivano ripresi il 3.11.88.

Per l'effetto della sospensione, intervenuta dal 14.4.88 al 2.11.88, il nuovo termine di ultimazione lavori veniva traslato al 21.2.89. In tale data essi venivano tempestivamente ultimati, giusta verbale di consegna provvisoria degli stessi, confermato dalle risultanze dello stato finale datato 19 maggio 2005 con missiva di accompagnamento sottoscritta dal Commissario del Consorzio il 22.4.2005 prot. N.1841.

4) Successivamente, nel mese di luglio del 1989 si verificava un fenomeno di dissesto, che provocava danneggiamenti nel rivestimento impermeabile della vasca, con il conseguente rapido svuotamento dell'invaso costruito dall'impresa.

La C.C.C. spa, interpellata dal Consorzio e su richiesta di quest'ultimo, prontamente effettuava indagini geognostiche al fine di individuare la causa determinante il fenomeno descritto e le possibili soluzioni, sopportandone le relative spese in via di anticipazione in favore del Consorzio, contabilizzate nell'importo di Lire 53.300.000, come riportato nelle fatture inviate al Consorzio e rimaste a tutt'oggi da liquidare. La Direzione Lavori procedeva quindi all'accertamento della situazione e ordinava alla C.C.C. di eseguire immediatamente i lavori di rimozione del rivestimento impermeabile e del materiale di riporto.

Successivamente, in data 4.5.92, la Direzione Lavori, unitamente all'Ingegnere capo, formalizzava lo stato delle cose e redigeva la "Perizia di riparazione dei danni da forza maggiore", dalla quale risultava, per l'appunto, che i danni subiti dal rivestimento erano stati determinati da cause di forza maggiore; in tale perizia, inoltre, venivano allegati, fatte proprie e inserite fra le spese utili, anche le fatture per indagini geognostiche - per complessive Lire 53.300.000 - i cui costi erano stati sostenuti e anticipati dall'Impresa. La C.C.C., quindi, si impegnava alla realizzazione dei lavori di riparazione, alle stesse condizioni previste nel precedente contratto, con atto di sottomissione di cui il Consorzio redigeva schema da sottoporre all'approvazione regionale. E' importante ribadire che, nelle more di tale procedimento, e in attesa di approvazione di tale atto, veniva ordinata dalla D.L. l'esecuzione immediata di parte delle opere di riparazione danni comprese nella perizia e indispensabili per assicurare l'incolumità delle persone.

5) Nel dicembre del 1991 la C.C.C. spa ultimava i lavori oggetto della perizia, ordinati nelle more dalla D.L. e consistiti in:

- a) stabilizzazione delle superfici verticali e delle zone fratturate mediante spritz beton armato;
- b) protezione del fondo con massetto in conglomerato cementizio;
- c) parziale sistemazione delle sponde con costipazione del materiale riportato. L'effettiva esecuzione di tali lavori, mai contestata peraltro dal Consorzio, risulta *per tabulas* anche dal 4° verbale di visita della Commissione di collaudo del 25.2.92.

Tali lavori venivano quantificati dall'Impresa in

£ 200.213.060, giusta computo metrico estimativo all'uopo redatto.

Come sopra accennato, in data 25.2.92 veniva effettuata la quarta visita di

sopralluogo dalla Commissione di collaudo. Essa rilevava che gli eventi dannosi erano da attribuirsi a fatti dipendenti da sorpresa geologica e condivideva l'operato del Consorzio il quale, in attesa dell'occorrente finanziamento, aveva fatto eseguire, a tutela dell'incolumità delle persone, parte delle opere comprese nella perizia stessa. Anche la Delibera del 12.5.92 emessa dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio confermava le risultanze della perizia, riconoscendo la "sorpresa geologica", dichiarando il diritto della C.C.C. spa alla revisione prezzi. Senonché, i menzionati lavori, puntualmente e prontamente eseguiti dalla C.C.C. in ossequio agli ordini impartiti dalla D.L., nonché le spese sopportate per le prove di emungimento della vasca e per indagini geognostiche, non sono mai stati pagati dal Consorzio.

6) Con atto di accesso a giudizio arbitrale notificato al Consorzio il 19.4.93, la C.C.C. proponeva domanda tesa al recupero dei propri crediti, come sopra indicati.

Con lodo del 6.4.95 reso esecutivo dal Pretore di Bari in data 29.6.1995, il Collegio arbitrale ha statuito:

(i) la condanna del Consorzio al pagamento in favore di C.C.C. dell'importo Lire 319.112.729 per interessi per ritardato pagamento dei S.A.L., comprensivi di rivalutazione;

(ii) la condanna del Consorzio al pagamento in favore di C.C.C. dell'importo Lire 355.363.243 per i lavori eseguiti in esecuzione della perizia di danni e per i costi sostenuti per le prove e le indagini geologiche;

(iii) il diritto di C.C.C. ad ottenere lo svincolo della cauzione;

(iv) Il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal Consorzio per ottenere l'esecuzione delle opere ritenute necessarie al ripristino

dell'efficienza funzionale degli impianti nonché per ottenere la condanna di C.C.C. al pagamento del risarcimento dei danni che asserivano derivati dal mancato espletamento di pratiche espropriative;

(v) il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a decidere sulla domanda di revisione prezzi;

(v) il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal Consorzio in forza di presunti e in realtà inesistenti ed indimostrati inadempimenti ascritti alla società appaltatrice.

Veniva viceversa dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a decidere sulla domanda di revisione prezzi e venivano, altresì, rigettate le domande riconvenzionali proposte dal Consorzio in forza di presunti ed in realtà inesistenti ed indimostrati inadempimenti da parte dell'Impresa attrice.

7) Nelle more del giudizio arbitrale, tuttavia, interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/95, che dichiarava l'illegittimità costituzionale della dell'art. 61 LR. Puglia 16.5.85 n. 27 nella parte in cui non prevedeva che fra i cinque componenti del collegio uno di essi fosse stato nominato dall'ente territoriale, diverso dalla Regione, parte della controversia.

8) In data 13.5.96 - veniva stipulato tra le parti un atto di transazione, sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte della Regione Puglia, della suddetta "Perizia di riparazione di danni di forza maggiore", redatta dai tecnici del Consorzio. Poiché tale condizione non si verificava, il giudizio proseguiva.

9) Con sentenza n. 1089/98 del 15.12.98, la Corte di Appello di Bari accoglieva l'impugnazione proposta dal Consorzio e dichiarava la nullità del lodo esclusivamente per il difetto di composizione del Collegio arbitrale. La sentenza della Corte d'Appello di Bari veniva notificata al Consorzio in data 14.4.99, e poiché non interveniva impugnazione, passava in giudicato.

10) Con atto di accesso 9 luglio 1999 notificato al Consorzio di Bonifica il

successivo 14 luglio 1999, la C.C.C. dava nuovamente impulso al giudizio arbitrale al fine di vedere riconosciute le proprie legittime ragioni di credito. Senonché, nell'inerzia del Consorzio nel procedere alla nomina del proprio arbitro, pur nella consapevolezza – espressamente manifestata dai difensori con missiva del 28.2.2006 - che l'art. 15 del contratto di appalto e l'art. 24 del C.s.A. avrebbero imposto il ricorso al giudizio arbitrale, C.C.C. (fallito nelle more un tentativo ulteriore di componimento della controversia) condivideva la strategia processuale suggerita e, pertanto, con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2006, C.C.C. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari il Consorzio chiedendo di:

*1) accertare e dichiarare che il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è tenuto al pagamento in favore della C.C.C. spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di un residuo della rata di saldo lavori, nonché degli interessi per ritardati pagamenti sui vari stati d'avanzamento lavori e della rata di saldo, rivalutati sino al soddisfo. Ciò oltre gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria sulle dette somme.*

*-Per l'effetto, condannare pertanto il Consorzio al pagamento in favore della C.C.C. spa della somma di euro 506.782,58, così come conteggiata e riconosciuta dal Consorzio nello Stato finale sino al 31.12.04, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà giusta e provata. Ciò oltre interessi e rivalutazione sulla stessa somma a far capo dal 1.1.2005 e sino alla data di effettivo soddisfo ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.;*

*2) accertare e dichiarare che, a titolo contrattuale ovvero – quantomeno - a titolo di arricchimento senza causa, è dovuto all'impresa il pagamento dei lavori effettuati in forza della "Perizia di riparazione danni di forza maggiore" del 4.5.92;*

*-per l'effetto condannare, sempre e comunque, il Consorzio a pagare al-*

la C.C.C. spa le seguenti somme di £. 200.213.060 (euro 103.401,41) per lavori eseguiti; £. 53.300.000 (euro 27.527,15) per prova di emungimento e spese geognostiche; £. 75.760.222 (euro 39.126,88) a titolo di revisione prezzi sui predetti lavori eseguiti, ovvero quelle somme maggiori o minori che risulteranno giuste e provate. Ciò oltre interessi, rivalutazione monetaria (anche a titolo di risarcimento danni per la mancata tempestiva corresponsione da parte del Consorzio delle somme dovute), ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. a far capo dal 1.9.92 e sino al soddisfo;

3) accertare e dichiarare che il Consorzio è tenuto al pagamento in favore della C.C.C. spa della somma di £. 204.597.581 (euro 105.665,83), a titolo di revisione prezzi sui lavori eseguiti a tutto il 21.2.89;

-per l'effetto condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma sopra indicata, ovvero di quell'altra somma - maggiore o minore - che sarà riconosciuta giusta e provata dall'On. Tribunale, oltre interessi, rivalutazione monetaria fino al soddisfo (anche a titolo di risarcimento danni per la mancata tempestiva corresponsione da parte del Consorzio delle somme dovute) ed interessi anatocistici ex art. 1283 cod.civ. a far capo dal 19.4.93 e sino al soddisfo;

4) accertare e dichiarare che la C.C.C. spa ha diritto allo svincolo della cauzione, ex art.5 della L.741/86, ed al pagamento delle spese sostenute per il mantenimento di essa, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.;

-per l'effetto, condannare il Consorzio, al pagamento della somma di euro 4.078,09, ovvero quell'altra somma che risulterà giusta e provata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi a far capo dal dicembre 1992 e sino all'effettivo soddisfo.

5) Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 12,5%.».

11) La causa veniva iscritta a ruolo con il numero di Registro generale 118/2007 ed il Consorzio si costituiva in giudizio con comparsa depositata il giorno 30 marzo 2007, eccependo, in via preliminare in rito *«il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. nella fattispecie in esame, a ragione della clausola compromissoria in contratto di appalto»* e chiedendo, in ogni caso, a codesto On. Tribunale di *«ritenere e dichiarare la propria incompetenza in ordine a tutte le domande di revisione prezzi, riconoscendo sul punto la competenza a pronunciarsi del giudice amministrativo»*.

Nel merito, il Consorzio eccepeva l'infondatezza della domanda, in quanto, a suo dire, doveva ritenersi del tutto insussistente l'obbligo di corrispondere il saldo del corrispettivo preteso nonché ogni altra voce connessa o accessoria, in ragione di una immotivata eccezione di inadempimento spiegata nei confronti di C.C.C. Il Consorzio, comunque, contestando il contenuto e la fondatezza delle riserve iscritte da C.C.C. per le causali e gli importi oggetto dell'azione, ha svolto domanda riconvenzionale al fine di sentire dichiarare C.C.C. obbligata *«ad eseguire tutte le opere e i lavori idonei e necessari per ripristinare la piena e sicura funzionalità della vasca di accumulo acque in agro di Gioia del Colle alla contrada Masseria Pozzo secondo le indicazioni risultanti dal progetto esecutivo in atti oppure, in caso di mancata ottemperanza dell'ordine di esecuzione specifica, condannare la stessa società a tenere indenne e rivalere il C.B.T.A. delle spese a sostenersi per l'esecuzione di tali interventi»*. Ancora in via riconvenzionale e in subordine, il Consorzio ha chiesto *«la riduzione del corrispettivo dell'appalto nella misura ritenuta congrua, anche sulla scorta delle risultanze della C.T.U., con conseguente condanna della società C.C.C. a restituire in favore del C.B.T.A. tutte le somme percepite in esubero rispetto al prezzo ridotto, con gli interessi di legge dal dì dell'incasso sino al soddisfo»* e, in via ancor più graduata, ha insistito per la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, con conse-

guente restituzione del corrispettivo percepito, ovvero per sentir dichiarate *«non dovute quantomeno le somme di cui al capo n. 2 delle conclusioni in atto di citazione ovvero, al più dichiarare il Consorzio tenuto alla corresponsione soltanto di un equo compenso ex art. 1664 c.c.»*.

12) Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione del 20 aprile 2007, C.C.C. – in considerazione delle domande e conclusioni rassegnate dal Consorzio, comunque contestate e impugnate – ha integrato le conclusioni, chiedendo al Tribunale adito di *«rigettare tutte le domande proposte dal Consorzio convenuto tanto rito quanto nel merito, perché infondate in fatto e diritto; accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali così come spiegate dal Consorzio, sub. nn.4, 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta, per intervenuta decadenza e prescrizione dei relativi diritti azionati, e, in subordine infondate nel merito; accertare e dichiarare come esattamente adempiute dalla C.C.C. S.p.a. le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto di appalto stipulato in data 21.9.87: il tutto sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 12,5%»*

13) In corso di giudizio veniva ammessa ed espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, nominando all'uopo l'ing. Maria Alloggio, al quale veniva chiesto di rispondere ai quesiti formulati secondo le indicazioni dalle parti. Il C.T.U., nella relazione depositata in giudizio:

i) ha riconosciuto l'assenza di responsabilità ascrivibili alla società attrice in quanto *“il manufatto prefabbricato, le apparecchiature di controllo delle pompe, così come le opere a vista ad essi afferenti, risultano essere funzionanti e attualmente regolarmente in uso”* e, tra l'altro, il dissesto e gli inadempimenti lamentati dal Consorzio convenuto, costituiscono eventi geologici imprevedibili ed imprevedibili

ii) ha ritenuto che non ricorressero nella fattispecie *“i presupposti per de-*



*terminare una riduzione del corrispettivo dell'appalto, dal momento che non si ritiene l'impresa responsabile dell'evento verificatosi nel 1989;*

iii) ha riconosciuto fondate le ragioni di credito della C.C.C. quantificandole, alla data del 31.5.2008, nel minore importo complessivo di € 1.298.273,54 (importo che, aggiornato con lo stesso criterio di calcolo del C.T.U., ammontava al 29/02/2012 a € 1.423.103,17)

14) Con sentenza n. 4033 dell'8 settembre 2014 il G.U. dott. Valentino Lenoci, senza pronunciarsi nel merito della controversia, dichiarava la propria incompetenza, in favore della competenza del collegio arbitrale, sia con riferimento alla domanda principale che con riferimento alla domanda riconvenzionale e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.

15) Con nota trasmessa in data 15.12.2014 dallo Studio Legale Lombardo Pijola, difensore di C.C.C., al difensore costituito per il Consorzio, avv. Elio Lanave, C.C.C. preannunciava l'intenzione di aderire alla pronuncia del Tribunale e, per conseguenza, promuovere giudizio arbitrale a norma e nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., nella formulazione *ante* riforma 2009 applicabile *ratione temporis*; ciononostante, esclusivamente al fine di evitare gli ulteriori ingenti costi che la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale inevitabilmente comporterebbe, quand'anche soltanto in via di anticipazione, rappresentava la disponibilità ad una definizione transattiva della controversia.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - (Premesse – Definizioni)**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito, la "**Scrittura**") e hanno valore di patto. Le Parti attribuiscono forza vincolante a tutta la premessa e ad ogni suo punto e riconoscono la piena efficacia sostanziale delle dichiarazioni ivi autonomamente svolte da ciascuna

di esse.

## **Articolo 2 - (Oggetto)**

**2.1** Con il perfezionamento della presente Scrittura e alle condizioni, termini e modalità di seguito specificate, le Parti convengono di transigere la controversia oggetto del Procedimento innanzi al Tribunale di Bari, rubricato al R. G. n. 118/2007, conclusosi con la sentenza n. sentenza n. 4033 dell'8 settembre 2014, nonché tutte le vicende direttamente e, o indirettamente connesse ai fatti di causa così come esposti in premessa e, per l'effetto:

(i) ciascuna di esse rinuncia espressamente e definitivamente a tutte le domande formulate, nei confronti dell'altra Parte, nel Procedimento nonché a tutte le altre domande – non formulate – che potrebbero avere a fondamento i fatti oggetto di lite e, reciprocamente, ciascuna di esse accetta la rinuncia formulata dall'altra Parte;

(ii) ciascuna di esse rinuncia espressamente e definitivamente a far valere circostanze di fatto la cui conoscenza potrebbe sopravvenire alla stipulazione della presente Scrittura e che, in nessun modo, potranno inficiare gli obblighi e i diritti che in questa sede le Parti assumono l'una nei confronti dell'altra e, reciprocamente, ciascuna di esse accetta la rinuncia formulata dall'altra Parte;

(iii) ciascuna di esse rinuncia espressamente e definitivamente a qualsivoglia azione, ragione o diritto derivanti direttamente o indirettamente dai fatti e avvenimenti che hanno costituito oggetto della narrativa in premessa della presente Scrittura e, reciprocamente, ciascuna di esse accetta la rinuncia formulata dall'altra Parte;

(iv) le Parti estinguono ogni loro pregresso rapporto giuridico pa-

rimoniale e, a stralcio di tutte le pretese di cui alle premesse, si obbligano a risolvere, ponendolo nel nulla, il Contratto.

**2.2** Le Parti, pertanto, con il perfezionamento della presente Scrittura, a definitiva transazione, saldo e stralcio di ogni pretesa vantata da C.C.C. nei confronti del Consorzio per tutti i fatti e, o gli atti di cui al precedente Articolo 2.1, convengono quanto segue:

(i) il Consorzio riconosce a C.C.C. il complessivo importo di **Euro 500.000,00** (cinquecentomila virgola zero);

(ii) il Consorzio, pertanto, si obbliga a corrispondere a C.C.C., che accetta, il complessivo importo di **Euro 500.000,00** (cinquecentomila virgola zero) (di seguito, "**Importo**");

(iii) il Consorzio, inoltre, si obbliga a rimborsare a C.C.C., che accetta, l'importo di Euro **10.700,00** (diecimila settecento virgola zero), pari al 50% di quanto liquidato – ed interamente corrisposto da C.C.C. - al C.T.U. ing. Maria Alloggio dal Giudice Unico nell'ambito del Procedimento, (di seguito, le "**Spese**").

**2.3.** Il pagamento dell'Importo e delle Spese verrà eseguito con i seguenti termini e modalità:

- un acconto sull'Importo, pari ad **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila virgola zero) verrà corrisposto dal Consorzio a C.C.C. entro e non oltre il giorno **31 marzo 2015**;

- il saldo dell'Importo, pari ad **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila virgola zero), verrà corrisposto dal Consorzio a C.C.C. entro e non oltre il giorno **30 giugno 2015**;

- le Spese, pari al complessivo importo di Euro **10.700,00** (diecimila settecento virgola zero), saranno corrisposte dal Consorzio a C.C.C. in due

rate di pari importo con scadenza la prima entro e non oltre il giorno **31 marzo 2015** e la seconda entro e non oltre il giorno **30 giugno 2015**;

**2.4** Il mancato pagamento, alle relative scadenze, anche in parte di uno solo degli importi di cui al precedente paragrafo 2.3, comporterà l'immediata decadenza del Consorzio dal beneficio del termine.: conseguentemente C.C.C. potrà agire anche in via monitoria per il recupero dell'intero credito nella misura quantificata dal C.T.U. Ing. Maria Alloggio nella relazione del 15/07/2008, come indicato in premessa al punto 13 iii) con rivalutazione e interessi alla data del presente atto.

**2.5** Il Procedimento sarà definitivamente abbandonato e non riassunto dalle Parti e le spese e competenze maturate dai rispettivi difensori interamente compensate tra le parti.

I rispettivi difensori sottoscriveranno la presente Scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 L. P., per rinuncia al vincolo di solidarietà.

### **Articolo 3 - (Rinuncia ad azioni future)**

Le Parti dichiarano formalmente di essere soddisfatte dell'accordo raggiunto e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto con la presente Scrittura espressamente statuito.

### **Articolo 4 - (Obbligatorietà dell'atto di transazione)**

**4.1** Ogni convenzione derogativa, complementare o integrativa della presente Scrittura dovrà essere fatta in forma scritta, sottoscritta dalle Parti a pena di nullità e risultare stipulata in data successiva a quella odierna.

**4.2** Qualsiasi ulteriore accordo transattivo, verbale o scritto, antecedente alla data della sottoscrizione della presente Scrittura è da considerarsi assolutamente nullo e inefficace e ciò a qualsiasi titolo, anche ai soli fini della interpretazione dell'odierno atto di transazione.

**4.3** Quanto pattuito nella presente Scrittura rappresenta gli intendimenti negoziali delle Parti. Nessuna delle Parti è stata indotta a sottoscriverlo in forza di atti e documenti qui non allegati o riportati.

**4.4** Le Parti, sottoscrivendo la presente Scrittura, che si compone di n. 14 fogli dattiloscritti su un'unica facciata, dichiarano di accettare tutte le clausole in essa contenute senza esclusione o riserva alcuna.

**4.5** Per qualunque controversia relativa all'esecuzione e/o interpretazione del presente atto le parti riconoscono come esclusivamente competente il Tribunale ordinario di Bari.

Bari,

Letto, confermato e sottoscritto

C.C.C. S.p.A.

Consorzio Bonifica Terre d'Apulia

Dott. Luigi Basso

Dott. Giuseppantonio Stanco